



Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 12737212/2009
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione* alimentato da fonte rinnovabile da ubicarsi nel comune di Cuornè.

Impresa: A.S.A. Azienda Servizi Ambiente

Codice Impresa: 019695

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- l'Impresa A.S.A. Azienda Servizi Ambiente con sede legale in Castellamonte, Strada del Ghiaro Inferiore, P. IVA 07088150011, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 30 settembre 2008 (ns. prot. n. 653127), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose* da ubicarsi nel comune di Cuornè in S.S. 460 di Ceresole (Circonvallazione);
- la Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 696656 del 15/10/2008, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 28/11/2008, conclusasi con una richiesta di integrazioni al proponente (prot. n. 51482) del 19 gennaio 2009;
- Il proponente ha presentato le integrazioni richieste in data 26 marzo 2009 (prot. n. 274735);
- il Comune di Cuornè ha espresso parere favorevole in sede di conferenza dei servizi e approvato, per quanto di propria competenza, con Deliberazione di Giunta n. 170 del 19/11/2008 il progetto dell'Impresa A.S.A. Azienda Servizi Ambiente per la realizzazione della centrale di cogenerazione a biomasse e l'estensione della rete di teleriscaldamento;

Considerato che:

- gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, autorizzati in base al D.Lgs. 387/2003, sono definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti dall'art.12 del decreto stesso;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- tuttora non sono state approvate le linee guida previste dal D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 10 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- l'impianto in oggetto necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, trattandosi di impianto di combustione che impiega biomasse solide con potenza primaria in ingresso superiore a 1 MW;
- tutti gli impianti di produzione energetica devono raggiungere un'elevata efficienza complessiva, utilizzando al meglio l'energia primaria, al fine di garantire un adeguato impiego

delle risorse, ridurre le emissioni di CO₂ e compensare gli impatti negativi sul territorio interessato, in particolare dal punto di vista della qualità dell'aria;

- la cogenerazione di energia elettrica e calore costituisce una delle migliori tecniche disponibili per raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente;

Ritenuto che:

- la documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione e le successive integrazioni sono tecnicamente esaustive;
- al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva dell'impianto, deve essere rispettato un **valore minimo del limite termico (LT)**, definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002, da valutarsi giornalmente, come in *Allegato A* alla presente autorizzazione.

Acquisita:

- copia della Deliberazione di Giunta del Comune di Cuornè n. 170 del 19/11/2008, in cui si approva il progetto presentato dall'impresa A.S.A. per la realizzazione della centrale a biomassa e dell'annessa rete di teleriscaldamento, dichiarando altresì l'interesse pubblico delle opere in oggetto;

Visti:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
- la legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";
- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- la D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico), Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento";
- la D.G.R. n. 22-8733 del 5 maggio 2008, recante criteri di valutazione di progetti per produzione di energia idroelettrica e da biomasse combustibili;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.



- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;


Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'impresa **ASA Azienda Servizi Ambiente** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di includere nella presente:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per la durata di 15 anni.
- 3) di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'*Allegato A*;
- 4) di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'*allegato A*;
- 5) di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'*Allegato A*;
- 6) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- qualora l'impresa intenda effettuare:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
 deve preventivamente presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 269 (rispettivamente commi 2 e 8) del D.Lgs. 152/2006 e ottenere la relativa autorizzazione;
- in caso di variazione della titolarità o della forma giuridica, l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- al momento della cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, l'impresa deve trasmettere alla Provincia di Torno il programma per la dismissione degli stessi e la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;



- copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 6, il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;

DISPONE


che il presente atto sia trasmesso al Comune di Cuorgnè, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4, sede di Ivrea per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 SET 2009

il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco PAVONE



ALLEGATO A - DESCRIZIONE IMPIANTO

Impresa: ASA Azienda Servizi Ambiente

Codice impresa: 019695

<i>Impresa</i>	ASA Azienda Servizi Ambiente
<i>Partita IVA</i>	07088150011
<i>Sede Legale</i>	Castellamonte – Strada del Ghiaro Inferiore
<i>Attività dell'Impresa</i>	Installazione e gestione di impianti termici, di teleriscaldamento e di produzione di energia elettrica, gestione rifiuti
<i>Ubicazione impianto</i>	Cuorgnè – S.S. n. 460 di Ceresole (Circonvallazione)
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa per la produzione di energia elettrica e calore per teleriscaldamento

L'impianto occupa una superficie totale di circa 8.000 m², di cui 2.000 coperti ed è costituito da:

- area di stoccaggio della biomassa
- serbatoio di carico biomassa
- sistema di produzione acqua addolcita e demineralizzata per ciclo termodinamico e rete di teleriscaldamento
- scambiatori di calore per rete di teleriscaldamento e serbatoio di accumulo acqua calda da 350 m³ circa
- Sistema di generazione termoelettrica a ciclo vapore con le seguenti caratteristiche:
 - forno di combustione a griglia mobile inclinata
 - potenza primaria immessa col combustibile (biomassa solida): circa 22.000 kW
 - potenza elettrica: 5.000 kW (assetto solo elettrico); 3.500 kW (pieno spillamento)
 - potenza termica massima utile in cogenerazione: 11.000 kW
 - turbina: ingresso vapore a 50 bar 450° C, condensazione a 0,05 bar – 33° C), spillamento a 3 bar – 190° C.
 - alternatore
- Sistemi di abbattimento degli inquinanti (caldaia a biomassa):
 - Separatore di polvere multiciclonico
 - Iniezione di calce per abbattimento componenti acide
 - Filtro a maniche
 - Predisposizione per sistema non catalitico per l'abbattimento degli ossidi di azoto; l'impiego dello stesso è richiesto nel caso in cui risulti necessario per il rispetto dei limiti emissivi.
- N. 2 caldaie di integrazione e riserva a gas naturale: potenza termica resa 5.000 kW, potenza al focolare 5.450 kW ciascuna.



ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI

Impresa: ASA Azienda Servizi Ambiente


Codice impresa: 019695

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Impianto di abbattimento
1	CALDAIA A BIOMASSA	70.000	24	continuo	160	Polveri totali (orario) Polveri totali (giornaliero) COT CO (orario) CO (giornaliero) NO _x (orario) NO _x (giornaliero) (espressi come NO ₂) SO _x (espressi come SO ₂) HCl NH ₃	30 10 10 200 100 200 150 50 10 5	19	3,00	CICLONE INIEZIONE CALCE FILTRO A MANICHE
2	CALDAIA INTEGRAZIONE n°1	6.000	24	continuo	150	Polveri totali CO NO _x (espressi come NO ₂)	5 50 80	7	0,75	----
3	CALDAIA INTEGRAZIONE n°2	6.000	24	continuo	150	Polveri totali CO NO _x (espressi come NO ₂)	5 50 80	7	0,75	----

Per il punto di emissione n. 1 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0°C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari all'11%
 Per i punti di emissione n. 2 e 3 i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi, a 0°C, 0,101 Mpa e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3%

Emissioni in atmosfera

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione, fissati nel **Quadro Emissioni** del presente Allegato A, rappresentano la massima **concentrazione media oraria** di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati, salvo quando diversamente specificato.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento, di arresto e di guasto impianto.
5. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'impresa deve informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.
6. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. competente per territorio, come previsto dall'art. 269 co.5 del D.Lgs 152/2006, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
7. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 e della parte I dell'Allegato IV (parte V del D.lgs. 152/2006), per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (**autocontrolli iniziali**), l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A.
8. L'impresa dovrà inoltre effettuare, sulle emissioni provenienti dalla caldaia a biomassa (**punto di emissione n. 1**), **misurazioni in continuo** della portata volumetrica dei fumi e delle concentrazioni di NO_x, CO, SO₂, NH₃, polveri totali, O₂, temperatura e, se necessario, del vapore acqueo. Le apparecchiature devono essere progettate, esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006. Dovrà inoltre essere misurata in continuo e registrata nel sistema SME la quantità di energia elettrica e termica utile prodotta. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento, su supporto informatico, per 5 anni, a disposizione degli enti preposti al controllo.
9. I generatori di calore a metano (punti di emissione n. 2 e 3) devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.
10. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento, salvo laddove diversamente specificato, a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
11. L'impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti, una **relazione tecnica**, descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle modalità di gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
12. Il rilevamento dei parametri indicati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A che non



sono monitorati in continuo, deve essere eseguito, con **autocontrolli periodici** (con **cadenza annuale**) nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, oltre che nel corso degli autocontrolli iniziali di cui al punto 7. E' consentito all'impresa, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità.

13. L'impresa deve comunicare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.
14. L'impresa deve trasmettere i risultati analitici degli **autocontrolli iniziali entro 60 giorni dalla data di effettuazione** ex art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e degli **autocontrolli periodici entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione** (Relazione annuale) alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio.
15. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, così come rivisti dal DM 25/08/2000. Il parametro C.O.T. va rilevato con metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) così come previsto nell'allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006: Metodo UNI EN 12619/UNI EN 13526, eseguendo n° 3 campionamenti della singola durata di 30'. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate. Nella presentazione dei risultati dovrà inoltre essere indicato il carico produttivo dell'impianto sul quale vengono eseguiti i campionamenti al momento degli stessi.
16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
17. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti d'emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Energia

18. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i valori minimi riportati al punto seguente per il limite termico calcolato su base giornaliera e così definito:

$$LT_{365} = Et_{365} / (Ee_{365} + Et_{365})$$

dove:

Ee_{365} = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Et_{365} = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

19. L'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i **valori minimi** sotto riportati per il **limite termico**, calcolato come al punto precedente;
- $LT_{365} = 0,4$ all'entrata in esercizio dell'impianto
 - $LT_{365} = 0,5$ in condizioni di regime, entro 3 anni dall'entrata in esercizio.
20. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento, entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio, dell'obiettivo di regime di cui al punto precedente, in funzione degli sviluppi della rete di teleriscaldamento e dei contratti stipulati con le utenze.

Biomasse combustibili

22. l'impianto potrà utilizzare esclusivamente biomasse ligno-cellulosiche delle tipologie previste dall'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
23. L'impresa proponente dichiara che l'approvvigionamento della biomassa combustibile potrà avvenire da filiera corta (provenienza entro un raggio di 70 km dall'impianto) per la totalità del fabbisogno della centrale.

Acque

24. Si prevede l'approvvigionamento da acquedotto per l'acqua ad uso igienico sanitario e industriale limitatamente a riempimento e reintegri della rete di teleriscaldamento e del ciclo a vapore.
25. Per il raffreddamento e la condensazione del vapore nel ciclo termodinamico, che costituisce il più consistente fabbisogno idrico dell'impianto (fino a $3.800 \text{ m}^3/\text{h}$), si impiegherà acqua prelevata dal canale di restituzione a valle della centrale idroelettrica NIE nel torrente Orco, che sarà reimpressa nel canale stesso. Modalità di prelievo e restituzione saranno definite nella concessione di derivazione che dovrà essere richiesta alla Provincia di Torino preventivamente all'attivazione dell'impianto.
26. Per lo scarico delle acque reflue civili e industriali sarà realizzato l'allacciamento alla rete fognaria di Cuorgnè e dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite allo scarico finale in rete fognaria previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06.

Rifiuti


27. I rifiuti generati dall'attività in quantità più rilevante sono i seguenti:
- ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (CER 10.01.01)
 - ceneri leggere di torba e legno non trattato (CER 10.01.03)
 - ceneri pesanti, scorie e rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (CER 19.01.12 e 19.01.07)
28. L'Impresa si impegna a gestire tutti i rifiuti generati dall'attività nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Rumore

29. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione del comune di Villafranca Piemonte.

Connessione alla rete elettrica

30. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione a media tensione, come da Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui alla nota di integrazione all'istanza pervenuta in data 28/7/09 (prot. n. 607885).



Relazione annuale

31. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- Risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di cui al punto 12;
- valori medi mensili, massimi orari delle concentrazioni e flussi di massa complessivi relativi a ogni singolo mese e all'anno intero per i parametri degli effluenti della caldaia a biomassa monitorati in continuo, di cui al punto 8;
- consumo di combustibile, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile di ogni singolo mese e totale dell'anno, con calcolo dei rendimenti e dei parametri IRE e LT definiti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002, nonché al punto 18 del presente Allegato A (parametro LT₃₆₅);
- utenze servite dalla rete di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla volumetria e alla destinazione d'uso degli edifici riscaldati e/o raffrescati, al calore fornito per processi industriali e alle prospettive di ampliamento;
- diagrammi di carico termico, sotto forma di grafico o di tabella, dei componenti la centrale, relativi all'anno analizzato;
- biomasse combustibili utilizzate con indicazione di quantità, tipologia, luogo di origine e filiera di approvvigionamento;
- quantificazione dei rifiuti prodotti dal processo, con particolare riferimento a ceneri e scorie di caldaia e derivanti dal trattamento dei fumi dell'impianto a biomassa, con indicazione della loro destinazione finale;
- quantità di acqua prelevata da acquedotto;
- quantità di acque reflue scaricate in fognatura.

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune di Cuorgnè.

